



## **“DOPPIO ESCLAMATIVO APS ASD”**

### **Art. 1 Denominazione – Sede – Durata**

Ai sensi dell’art. 90 A decorrere dall’avvenuta della Legge 289/2002, del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) è stato adeguato lo statuto dell’Associazione culturale “Doppio Esclamativo” costituitasi il 2 gennaio 2009 ed iscritta all’Albo Regionale delle APS dal 2012 con il numero 67/AL.

istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), dovranno essere inseriti nella denominazione sociale l’acronimo ”APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale”. Inoltre l’Associazione essendo iscritta al Registro CONI inserirà nella denominazione sociale l’acronimo “ASD” . La denominazione dell’Associazione sarà variata in Doppio Esclamativo Associazione di Promozione Sociale e Associazione Sportiva Dilettantistica abbreviato in “Doppio Esclamativo APS ASD“ con sede legale nel Comune di Alessandria.

Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea dei soci non necessita di modifica statutaria. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta nonché all’Agenzia delle Entrate.

L’Associazione ha durata illimitata.

### **Art. 2 Iscrizione Registri Nazionali**

L’utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale e/o di Associazione Sportiva Dilettantistica è subordinato all’iscrizione nei relativi Registri:

- Come Associazione di Promozione Sociale al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- Come Associazione Sportiva Dilettantistica al RASD – Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche che sostituisce il CONI.

L’Associazione si iscrive al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117), che assicura la piena trasparenza degli enti del Terzo Settore attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

L’iscrizione al RUNTS consente di acquisire e mantenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale, di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e nei casi previsti di acquisire la personalità giuridica. Non possono utilizzare la denominazione di APS le associazioni non iscritte al RUNTS.

L’associazione si iscrive nel Registro nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che assolve le funzioni di certificazione della natura dilettantistica di società e associazioni sportive, come disposto dall’art. 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.39, nonché alle altre funzioni attribuite al Registro della vigente normativa.

L'iscrizione avviene tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente. A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e/o del Soggetto a ciò preposto, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende affiliarsi.

Come previsto dall'art. 12 del D. legislativo n.39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il Registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

L'eventuale cancellazione dai relativi Registri, anche su istanza dell'associazione, determinerà l'onere di modificare la denominazione sociale.

## **Art. 2 Scopo**

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di perseguire secondo i criteri di democraticità, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale i seguenti scopi:

- diffondere ed ampliare il patrimonio culturale nel mondo giovanile e non, attraverso contatti fra persone anche di etnie diverse, enti ed associazioni, nonché promuovere iniziative di carattere culturale, scientifico, artistico e artigianale, sportivo e ricreativo, educativo e formativo, cinematografico, musicale e teatrale, ambientale e turistico.

## **Art. 3 Attività**

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, si propone di organizzare e promuovere varie iniziative, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale attraverso:
  - la promozione di attività culturali e ricreative, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali Musical (recitazione, danza e canto), Teatro, Cena con delitto, Escape room
  - convegni, seminari, corsi, stage, proiezioni di films e documenti, videoconferenze e simili su argomenti di carattere culturale, artistico e artigianale, sportivo e ricreativo, educativo e formativo, cinematografico, musicale e teatrale, ambientale e turistico
  - ideazione e organizzazione di festival, di spettacoli di intrattenimento, di spettacoli teatrali, di concerti musicali, di serate di poesia, di caffè letterari, di mostre di pittura e di fotografia
  - laboratori ed attività didattiche e ludiche per le scuole compresi percorsi tematici, percorsi territoriali
  - iniziative di natura culturale per la riscoperta e la valorizzazione di manufatti di ogni genere, comprese mostre ed esposizioni dei prodotti artigianali, nonché mercatini artigianali locali
  - iniziative per diffondere la cultura animale sotto l'aspetto della "utilità sociale", attraverso una corretta informazione sul rapporto uomo-animale
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche attraverso:
  - la promozione delle attività sportive dilettantistiche, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle discipline di Ginnastica Acrobatica (pole dance e discipline aeree), ma per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o dall'organismo sportivo cui è affiliata e previste e/o prevedibili nel contesto del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) istituito presso il Dipartimento per lo Sport.
  - la preparazione atletica anche per la partecipazione ad attività competitive o agonistiche, in base alle aspettative dei soci

- la promozione delle attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive
- l'organizzazione o la collaborazione all'organizzazione di manifestazioni sportive
- gestione impianti sportivi
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

L'Associazione, oltre alle attività di interesse generale di cui all'art.2 del Codice del Terzo Settore, può svolgere attività diverse anche di natura commerciale, secondarie e strumentali al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, così come previsto dall'art.6 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione nell'ambito delle proprie attività potrà aderire ad altri organismi, collaborare e stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, con particolare riferimento a Regioni, Province, Comuni, Istituzioni di assistenza e beneficenza, Università, Conservatori di musica, Accademie, Scuole di ogni genere e grado che la affiancheranno per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

#### **Art. 4 Soci**

Possono far parte dell'Associazione secondo i criteri di democraticità tutti i soggetti, senza distinzione di sesso, nazionalità o appartenenza etnica, politica e religiosa, che per interesse culturale o per attività professionale o di studio, sono interessati all'attività dell'Associazione e che, avendone fatta richiesta, ne ottengono l'ammissione dal Consiglio Direttivo.

Possono farne richiesta le persone fisiche, le Associazioni di Promozione Sociale e gli enti non a scopo di lucro purchè in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione nel rispetto dei regolamenti interni
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di mantenere un comportamento corretto che non si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione attraverso il versamento del contributo annuale e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative. La quota associativa potrà essere quantificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- recesso che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione
- esclusione dovuta al:
  - o mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo
  - o comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
  - o persistenti violazioni degli obblighi statuari
  - o arrechi, in qualunque modo, gravi danni morali o materiali all'Associazione
- decesso o estinzione della persona giuridica o ente.

In ogni caso il socio dimissionario, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né dei contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

## **Art. 5 Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente.

Gli organi restano in carica 3 (tre) anni ed i membri sono rieleggibili.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

## **Art. 6 Assemblea Generale dei Soci**

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Il diritto di voto è riconosciuto ai soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di loro ammissione.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni

associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- elegge i membri del Consiglio Direttivo
- delibera su ogni argomento previsto dall'ordine del giorno sottoposto dal Consiglio Direttivo
- discute ed approva il programma presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere
- discute ed approva i bilanci del Consiglio Direttivo sull'attività svolta.

L'Assemblea straordinaria dei soci:

- discute e delibera le modifiche statutarie;
- discute e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e tutte le volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Le convocazioni devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso nella sede operativa, o mediante altra modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica e/o fax. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata con il voto favorevole dei nove decimi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché la fusione, scissione e trasformazione, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

## **Art. 7 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, quello del presidente è da considerarsi prevalente.

Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, da un Vicepresidente, da un Tesoriere e da un Segretario nominato ogni volta che si riunisce il consiglio. La carica di Tesoriere può essere ricoperta dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. In particolare:

- delibera sulla ammissione, dimissione o esclusione dei soci;
- elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere;
- stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;
- amministra il fondo sociale;
- elabora il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed alla approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- convoca l'Assemblea, presentando alla stessa il rendiconto annuale ed una relazione dell'attività svolta per l'approvazione
- propone le modifiche statutarie da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea dei soci

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

## **Art. 8 Il Presidente**

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo se viene meno ai doveri inerenti alle proprie funzioni. Il provvedimento è adottato a maggioranza qualificata di due terzi del Consiglio Direttivo.

## **Art. 9 Rimborsi Spese**

Per i soci che occasionalmente esercitano attività in nome e per conto dell'Associazione, o si impegnano a prestare la loro opera per il raggiungimento degli scopi sociali, possono essere previsti rimborsi spese e/o compensi occasionali assegnati dal Consiglio Direttivo e/o, per delega dello stesso, dal Presidente.

## **Art. 10 Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, è costituito da:

- quote e contributi degli associati
- eredità e donazioni
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
- entrate derivanti da convenzioni

- cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- erogazioni liberali di associati e dei terzi
- entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali
- rendite patrimoniali
- qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità degli Enti di Terzo settore

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Art. 11 Esercizio sociale**

L'esercizio sociale dell'Associazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio (rendiconto economico-finanziario), strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

### **Art. 12 Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

La devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata a favore di altra associazione con scopi e finalità analoghe, di pubblica utilità o di promozione sociale, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 13 Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché le norme di legge vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni Sportive Dilettantistiche e di Enti del Terzo Settore.